COMMISSIONE VI

FINANZE

3.

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1988

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PIER LUIGI ROMITA**

INDICE

Pag.

Proposta di legge (Discussione e rinvio con nomina di un Comitato ristretto):

Patria ed altri: Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto (1411) 3

Romita Pier Luigi, *Presidente* 3, 5

Patria Renzo, *Relatore* 3

Susi Domenico, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 5

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 14,30.

NEIDE MARIA UMIDI SALA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Patria ed altri: Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto (1411).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Patria, Bellocchio, Colucci, Piro, Rosini, Serrentino, Umidi Sala, Usellini e Visco: « Modificazioni alla legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto ».

L'onorevole Patria ha facoltà di svolgere la relazione.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la relazione illustrativa alla proposta di legge dà sufficiente e analitica spiegazione delle complesse motivazioni che ci hanno indotto a presentarla, dopo l'approfondimento della materia che la Commissione, attraverso il Comitato ristretto, aveva condotto con l'esame del disegno di legge n. 1634, presentato dal Governo nella precedente legislatura.

La presente proposta intende, in definitiva, dare attuazione – perfezionandola – alla legge n. 528 del 2 agosto 1982, che da oltre cinque anni è rimasta inattuata, poiché l'amministrazione finanziaria non ha ancora dato risposta ai quesiti posti dal Consiglio di Stato in ordine al progetto di regolamento previsto all'articolo 16 della stessa legge n. 528.

Per altro, l'indicato ritardo non può dirsi sia stato inutile: anzi, si è così potuto approfondire nel Comitato ristretto, anche con le diverse audizioni, il complesso delle necessarie modifiche alla legge n. 528, che aveva indicato un sistema automatico troppo rigido, sollevando difficoltà e perplessità in ordine alla sua concreta applicazione.

Nel frattempo, com'è noto a tutti, ed allo scopo proprio di salvaguardare la sopravvivenza del gioco legale ed il conseguente gettito, si è dovuta attuare, con la legge 16 marzo 1987, n. 123, una soluzione transitoria che ha esteso gradualmente – a partire dal 1° luglio 1987 – la raccolta delle giocate manuali del lotto anche alle tabaccherie.

Risolto parzialmente quindi il problema più urgente, la proposta di legge guarda essenzialmente ai benefici che l'erario può trarre da una moderna organizzazione del gioco che punti prevalentemente ad orientare i giocatori verso il lotto di Stato, dando un colpo decisivo a quello clandestino. L'architettura del sistema automatizzato (che dovrà essere definita in modo flessibile in un apposito appalto-concorso) può realizzare concretamente questo obiettivo, se appena si consideri che già l'estensione del gioco manuale alle tabaccherie (nonostante si

continui ancora nella manualità delle operazioni con tutte le difficoltà e i ritardi connessi) ha comportato un incremento di entrate di circa il 40 per cento nel secondo semestre del 1987 rispetto al primo semestre dello stesso anno e nonostante l'incompletezza dell'estensione del gioco alle tabaccherie, incremento ancora più significativo se si pone a confronto con la fase di decremento che si era verificata negli anni antecedenti (945 miliardi nel 1985 e 696 miliardi circa nel 1986).

Una proiezione prudente e ragionata dei dati di cui già si dispone per i due sistemi esaminati consente di prevedere che l'automazione del gioco dovrebbe portare in breve termine ad incrementi molto più forti, come hanno dimostrato le esperienze estere e come risulta dalle continue pressioni che vengono dalle categorie interessate per accelerare il processo di automazione, il solo che può consentire un concreto successo su qualsiasi forma di gioco illegale.

Solo con il sistema prefigurato dalla legge n. 528 e dalla presente proposta di legge, infatti, è possibile immaginare il prolungamento delle giocate fino a poche ore prima della estrazione ed il pagamento immediato delle vincite, che sono i due punti cruciali sui quali s'incentra la prevalenza del gioco clandestino rispetto a quello dello Stato.

Come ho accennato, il contenuto degli articoli della proposta di legge in esame è chiaramente riportato nella relazione illustrativa. Desidero però far presente che, in relazione allo stato attuale di sviluppo del gioco manuale presso le tabaccherie, occorre intanto modificare i rapporti previsti all'articolo 5. Il numero delle ricevitorie autorizzate è oggi di 4.500 e pertanto, se dovesse restare invariato il testo dell'articolo 5, il passaggio al lotto automatizzato non comporterebbe l'aumento del numero dei punti attualmente autorizzati alla raccolta. Il disegno di una progressiva estensione a tutte le rivendite del gioco del lotto necessita sicuramente di una certa gradualità, ma la gradualità, ovviamente, non può significare riduzione rispetto ai punti già esistenti; gli scaglioni per 15 mila e 10 mila abitanti, quindi, vanno ridotti a 10 mila e 7.500 abitanti, per consentire il progressivo aumento del numero delle ricevitorie del lotto (i 4.500 punti di raccolta attuali, infatti, corrispondono ad un punto ogni 12.500 abitanti.

Vi sono altre correzioni da apportare al testo, che riguardano la mera omissione del riferimento annuo al quinto e sesto comma dell'articolo 2 e la precisazione, per altro sollevata dal Consiglio di Stato in sede di esame del precedente testo del regolamento, per quanto concerne i dubbi interpretativi sollevati dalle norme sulla ritenuta cui assoggettare le vincite da inserire dopo il terzo comma dell'articolo 2, con la conseguente modifica della numerazione dell'articolato.

Questa relazione non può, infine, non accennare alla situazione che verrà a crearsi con l'attuazione di queste norme definitive tra gli *ex* ricevitori che hanno preferito proseguire nel settore del lotto e le tabaccherie, alla quale bisognerà nel corso del dibattito dare risposte adeguate, per evitare situazioni di conflitto o di discriminazione tra i soggetti destinati alla raccolta delle giocate.

Nel concludere mi permetto di segnalare, all'attenzione della Commissione, l'opportunità di costituire formalmente, da subito, un comitato ristretto; ciò per tenere conto di un ulteriore confronto (nel caso si renda necessario), atteso che la proposta di legge al nostro esame è il frutto di un approfondito dibattito effettuato nella scorsa legislatura.

In tale sede, sarà infatti più stringato il definitivo confronto sulla definizione della cosiddetta « tempistica », dei criteri di assegnazione della raccolta delle giocate, degli eventuali raccordi tra gli *ex* ricevitori che hanno preferito proseguire nel settore del lotto e le tabaccherie.

DOMENICO SUSI, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Concordo con la proposta del relatore di demandare al presidente la nomina di un comitato ristretto.

PRESIDENTE. Il relatore, favorevole il Governo, ha proposto la costituzione di un comitato ristretto, per uno studio approfondito del provvedimento in esame.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I gruppi sono pregati di far pervenire le loro designazioni per la nomina dei componenti il Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO